



# **Comune di Bellinzago Lombardo**

**Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana"**

Citta' Metropolitana di Milano

**Ordinanza n. 20 del 01-07-2026**

## **ORDINANZA DIRIGENZIALE**

**DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:  
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE, CICLABILE E  
VEICOLARE, FINO A CESSATA ESIGENZA, SULLA SPONDA POSTA A NORD  
DELL'ALZAIA MARTESANA, LATO EST, PER RISCHIO CADUTA DI ALBERI A  
CAUSA DI PREVISIONI METEO AVVERSE DEL GIORNO 01/07/2026.**

### **IL COMANDANTE**

**VISTO** il verificarsi, in data 10/06/2026, di condizioni meteo avverse con forte vento che causava la caduta di albero ad alto fusto sulla sponda posta a nord dell'Alzaia Martesana (lato Est), occupando l'intera carreggiata di transito pedonale e ciclabile, da cui scaturiva l'ordinanza n. 14 dell'11/06/2026;

**DATO ATTO** che la proprietà dell'area su cui insistono gli alberi ad alto fusto si è attivata per l'immediata rimozione della pianta caduta, con conseguente messa in sicurezza dell'area considerata, come da immagine allegata, ma che la definitiva valutazione agronomica delle restanti piante non è ancora terminata;

**VISTA** l'allerta meteo di Protezione Civile n. 2026.65 del 30/06/2026 rischio idro-meteo con allerta arancione per rischio temporali;

**RITENUTO** necessario, nelle more dell'esecuzione delle attività di verifica della stabilità degli alberi ad alto fusto presenti, interdire il transito di pedoni e ciclisti al fine di garantire l'incolumità pubblica prevenendo danni a persone;

**VISTI** gli articoli 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 concernenti l'approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;

**VISTO** il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

**VISTO** l'art. 109 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

**VISTO** il decreto del Presidente dell'Unione di Comuni Lombarda "Adda Martesana" nr. 07 del 01/07/2025 con cui si assegna la Posizione Organizzativa per il Settore 7 - Polizia Locale



Agli uffici competenti, l'eventuale emissione di ulteriori provvedimenti di messa in sicurezza dell'area considerata.

Alla Polizia Locale nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare l'osservanza della presente Ordinanza, ed a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Avverte che:

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada;

Ai sensi della legge n. 120 dell'11 settembre 2020 contro il presente provvedimento è possibile in via alternativa:

- proporre ricorso al T.A.R. di Regione Lombardia a termini degli artt. 7 e 13 del C.p.a. di cui al D.lgs. 02.07.2010 n. 104 e s.m.i.;
- proporre ricorso straordinario Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e 9 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

IL COMANDANTE

Dott. Salvatore Guzzardo

documento firmato digitalmente

ai sensi dell'art. 21 d.lgs. 82/2005 e s.m.i.